



# COMUNE DI PALERMO

## Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo  
Tel: 091/7402354 – fax: 091/7402478  
e-mail: [segretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@comune.palermo.it)

Palermo 13-04-2017

prot. n.608951/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane

OGGETTO: Convocazione dei comizi elettorali e competenze dell'organo consiliare (ex art. 31, comma 3, della Legge n. 142/90, recepito nell'ordinamento regionale con l'art. 1, della L.R. n. 48/91 e ss.mm. e ii.). Nota informativa.

### Trasmettere via e-mail

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
[presidenzacc@comune.palermo.it](mailto:presidenzacc@comune.palermo.it)  
[s.orlando@comune.palermo.it](mailto:s.orlando@comune.palermo.it)

E, p.c., Al Sig. Sindaco  
[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

Ai Sigg. Dirigenti  
[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

In riferimento alle imminenti consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi politici del Comune di Palermo, tramite elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, con primo turno di votazione domenica 11 giugno 2017 ed eventuale turno di ballottaggio domenica 25 giugno 2017 <sup>(1)</sup>, corre l'obbligo di segnalare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 3, della Legge n. 142/90, come recepito nell'ordinamento della Regione Siciliana in virtù del rinvio allo stesso operato dall'art. 1, della L.R. n. 48/91 e ss.mm. e ii. <sup>(2)</sup>, dalla convocazione dei comizi elettorali (quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione) e, dunque, **a far data da giovedì 27 aprile 2017**, il Consiglio Comunale dovrà limitarsi **“ad adottare atti urgenti ed improrogabili”**.

Pertanto, in ottemperanza alla succitata disposizione normativa (la cui *ratio*, come più volte chiarito dal Consiglio di Stato, “è di impedire eventuali condizionamenti sulla formazione della volontà elettorale dei cittadini, prevenendo ogni possibile interferenza, da parte degli organi elettivi in scadenza, sul libero svolgimento della competizione elettorale”), nel periodo intercorrente tra la

<sup>1)</sup> Giusta Decreto n. 92 del 12-04-2017, dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

<sup>2)</sup> Si riporta di seguito, il testo dell'art. 31, comma 3, della Legge n. 142/90, recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1, della L.R. n. 48/91 e ss.mm. e ii: “I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.”

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 8, del Decreto Legislativo Presidenziale 20 agosto 1960, n. 3 e ss.mm. e ii (“Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana”) “La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle Corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione. [...]”

data del 27 aprile 2017 (pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) e l'entrata in carica dei nuovi organi eletti, la competenza dell'organo consiliare è limitata esclusivamente all'adozione degli atti "urgenti ed improrogabili" ovverosia degli atti per i quali sussistano scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o la cui mancata adozione cagioni un danno rilevante per l'amministrazione comunale <sup>(3)</sup>; tali atti non sono, dunque, previamente individuabili "*ratione materiae*" ma la ricorrenza dei presupposti dell'urgenza ed improrogabilità dell'atto, deve valutarsi caso per caso, alla luce dei criteri ermeneutici sopra esplicitati <sup>(4)</sup>.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Sig. Presidente del Consiglio Comunale, ai fini della predisposizione dell'ordine del giorno, dovrà valutare, avvalendosi dell'ausilio della conferenza dei capigruppo (in ragione delle specifiche funzioni alla stessa attribuite dall' art. 12, "*Conferenza dei capigruppo*", del vigente Regolamento del Consiglio Comunale in materia di "[...] *organizzazione e programmazione dei lavori dell'assemblea*") la ricorrenza dei superiori requisiti dell'urgenza ed improrogabilità degli atti da sottoporre al Consiglio Comunale.

Nel manifestare, infine, la più ampia disponibilità per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

**Il Segretario Generale Reggente  
Dott. Salvatore Currao**

---

<sup>3)</sup> E' stato affermato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia - Catania: Sezione III, 22 dicembre 2009, n. 2194) che non è ravvisabile l'improrogabilità e l'urgenza per l'adozione di un atto quando non è previsto un termine perentorio alla cui inosservanza consegua una decadenza o una sanzione, osservando, altresì che, ciascun consigliere componente del nuovo consiglio comunale, potrà impugnare gli atti adottati dal precedente consiglio comunale dopo la convocazione dei comizi elettorali, se non "urgenti ed improrogabili", in quanto lesivi delle prerogative del consiglio comunale neo eletto e, quindi, del consigliere stesso.

<sup>4)</sup> Al riguardo, appare opportuno richiamare anche le delucidazioni fornite dal Ministero dell'Interno, con propria circolare del 07/12/2016 (avente ad oggetto "*Articolo 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000. Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti*"), in merito a cosa debba intendersi per "atti urgenti ed improrogabili"; in particolare viene spiegato che "*l'esistenza dei presupposti in questione deve essere valutata [...] tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere*", e che "*[...] l'esercizio del potere non può essere rinviato, né può incontrare limiti nella norma in questione, quando l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni che sono vincolate nell'an e nel quando*"